

Direzione generale

Direzione centrale rischi

Circolare n. 41

Roma, 17 settembre 2013

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali  
e territoriali  
e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione  
della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2013 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi<sup>1</sup>.

## Quadro Normativo

- /// **Dpr 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: **minimale e massimale di rendita.**
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: **rivalutazione delle rendite**
- /// **Decreto 10 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:** "Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2013 nel settore industria." (Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 16 agosto 2013). Articolo 1, comma 1: **minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2013**
- /// **Circolare Inail n. 42 del 5 settembre 2012:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012."
- /// **Circolare Inail n. 14 del 19 marzo 2013:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2013."

---

<sup>1</sup> Integrazione della Circolare Inail 14/2013.

## PREMESSA

Il decreto ministeriale 10 giugno 2013<sup>2</sup> rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza **1° luglio 2013** e stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure di **€ 15.983,10** e di **€ 29.682,90**.

Sulla base di tali importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, riportati nella circolare Inail 14/2013<sup>3</sup>, da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

Il riepilogo per gli anni 2005 – 2013 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'**allegato 1**.

## TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

### 1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita<sup>4</sup>:

- detenuti e internati
- allievi dei corsi di istruzione professionale
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

<b>dal 1° luglio 2013</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>€ 53,28*</b>
	<b>mensile</b>	<b>€ 1.331,93</b>

\*per arrotondamento del valore di € 53,277

<sup>2</sup> Pubblicità legale sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 16 agosto 2013.

<sup>3</sup> Limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2013.

<sup>4</sup> Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 5.1 punto A.

**2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.<sup>5</sup>**

<b>dal 1° luglio 2013</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>€ 53,51*</b>
	<b>mensile</b>	<b>€ 1.337,71</b>

\*per arrotondamento del valore di € 53,5086

**3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994<sup>6</sup>**

<b>dal 1° luglio 2013</b>	
Retribuzione convenzionale <b>giornaliera</b> <b>x 12 gg. mensili</b>	<b>€ 1.191,84</b> (€ 99,32 x 12)

**4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time<sup>7</sup>**

<b>dal 1° luglio 2013</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>€ 98,94*</b>
	<b>mensile</b>	<b>€ 2.473,58</b>

\*per arrotondamento del valore di € 98,943

<sup>5</sup> Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 5.1 punto B.

<sup>6</sup> Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 5.1 punto B.

<sup>7</sup> Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 6.4.

**5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time<sup>8</sup>**

<b>dal 1° luglio 2013</b>	
Retribuzione convenzionale <b>oraria</b>	<b>€ 12,37*</b>

\* per arrotondamento del valore di € 12,367 (€ 98,94 : 8)

**6. Retribuzione di ragguglio<sup>9</sup>**

<b>dal 1° luglio 2013</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>€ 53,28*</b>
	<b>mensile</b>	<b>€ 1.331,93</b>

\*per arrotondamento del valore di € 53,277

**7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati<sup>10</sup>**

<b>dal 1° luglio 2013</b>	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>€ 1.331,93 - € 2.473,58</b>

**7.1 Prestazioni occasionali<sup>11</sup>**

<b>dal 1° luglio 2013</b>	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>€ 1.331,93 - € 2.473,58</b>
Minimo e massimo <b>giornaliero</b>	<b>€ 53,28 - € 98,94</b>

<sup>8</sup> Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 6.4.

<sup>9</sup> Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 7.

<sup>10</sup> Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 8.

<sup>11</sup> Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 8.1.

## 8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti<sup>12</sup>

<b>dal 1° luglio 2013</b>	
Minimo e massimo <b>annuale</b>	<b>€ 15.983,10 - € 29.682,90</b>

## 9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro<sup>13</sup>

Dal **1° luglio 2013**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **€ 2,55** e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2012/2013 risulta uguale a **€ 2,50** (calcolato sommando 8/12 di **€ 2,48** e 4/12 di **€ 2,55**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2013, va applicata una **integrazione di € 0,02** rispetto al premio di **€ 2,48** già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio **2012/2013** e per l'anticipo del premio **2013/2014**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	<b>premio annuale a persona</b>	Anno scolastico 2012/2013	Anno scolastico 2013/2014
		<b>regolazione</b>	<b>anticipo</b>
		<b>€ 2,50</b>	<b>€ 2,55</b>

## PROFILO RISARCITIVO

<b>dal 1° luglio 2013</b>		
<b>Minimale di rendita</b>	annuale	<b>€ 15.983,10</b>
	giornaliero	<b>€ 53,28</b>
<b>Massimale di rendita</b>	annuale	<b>€ 29.682,90</b>
	giornaliero	<b>€ 98,94</b>

Il Direttore generale

### Allegato: 1

<sup>12</sup> Cfr. Circolare Inail 14/2013, paragrafo 9.

<sup>13</sup> Cfr. Circolare Inail 14/2013, premi speciali unitari, paragrafo 10, punto F.